

(N. 1055)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
(MARTINO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(DE PIETRO)

col **Ministro della Difesa**  
(TAVIANI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**  
(ERMINI)

e col **Ministro del Tesoro**  
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1955

Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, nel 1944, venne istituito di fatto l'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico, con il compito di iniziare, ancor prima della sua formale istituzione, le operazioni per la ricerca e per il recupero di quella cospicua parte del nostro patrimonio artistico che era stata trasferita palesemente o occultamente in Germania.

L'Ufficio fu poi giuridicamente istituito con decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385, e

successivamente, con altri provvedimenti legislativi, il suo funzionamento venne prorogato per rendere possibile il completamento delle operazioni di recupero, che sono state lunghe e difficili.

In base all'ultima di dette proroghe (legge 11 aprile 1953, n. 323), l'attività dell'Ufficio avrebbe dovuto cessare al 31 dicembre 1954, ma, nonostante l'intensa attività svolta, il suo lavoro non può affatto dirsi compiuto, e ciò non soltanto per effetto di ulteriori esigenze,

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ma anche per sempre nuovi compiti ad esso derivanti da accordi internazionali. Basti al riguardo ricordare che, l'8 settembre 1954, è stato stipulato a Baden Baden un accordo tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica federale tedesca in base al quale sarà restituito all'Italia un altro gruppo di circa seicento opere d'arte, ancora mancanti, che la Repubblica federale tedesca si è impegnata a far rintracciare in collaborazione con l'Ufficio recuperi italiano.

Si rende pertanto necessario garantire la continuazione del funzionamento di detto Ufficio al fine di poter condurre a termine l'importante lavoro a cui esso assolve, assicurando così al nostro Paese il recupero degli altri capolavori artistici che ancora non sono rientrati in Patria.

A tale scopo provvede il presente disegno di legge con il quale il funzionamento dell'Ufficio in parola viene prorogato fino al 31 dicembre 1956. Nello schema stesso è stato inol-

tre previsto, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, il passaggio dell'Ufficio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, e ciò, non solo per il fatto che ormai tutto il lavoro che ancora resta da compiere si svolge in Paesi stranieri, ma anche per la necessità che sia l'Ufficio che la speciale Delegazione, costituita alle dipendenze del Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle relazioni culturali), con decreto 27 maggio 1953 per la restituzione e la tutela del materiale artistico e culturale che trovasi all'estero, facciano capo ad un unico Ministero.

Il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza per evitare che l'Ufficio in parola il cui funzionamento — come si è detto — era previsto soltanto fino al 31 dicembre 1954, rimanga troppo tempo privo di regolamentazione giuridica, ciò che non mancherebbe di portare nocimento alla sua attività.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alle leggi 26 febbraio 1949, n. 82, ed 11 aprile 1953, n. 323, è prorogato sino al 31 dicembre 1956.

L'Ufficio predetto passa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, conservando le attribuzioni e i mezzi di funzionamento previsti dalle disposizioni legislative richiamate nel precedente comma.

È peraltro abrogato il secondo comma del-

l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, ed è abolita la facoltà, prevista dall'articolo 3 del decreto stesso, di comandare personale militare presso l'Ufficio suddetto.

## Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955.

Gli attuali stanziamenti per il funzionamento dell'Ufficio indicato nell'articolo precedente vengono trasferiti dallo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero degli affari esteri, in apposito capitolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.